



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DELL' 8 Novembre 1993

N. 621 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione Legge regionale "Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34"

L'anno millenovecento novantatre il giorno otto del mese di novembre alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino
Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Marcello Strazzeri
Consiglieri Segretari i sigg. sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo
e con l'assistenza:
- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

Table with 2 columns (Presenti, Assenti) and 50 rows listing council members and their attendance status.

1.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che nono argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34".

Dà la parola al relatore, Consigliere Aprile, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso, precisando che trattasi di "riapprovazione" ed è, pertanto, necessario conseguire la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise e Di Cagno), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Poti chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata all' unanimità, con 35 voti favorevoli (sono assenti dall'Aula i Cons. Armenise e Di Cagno).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

ART. 1

1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 14.11.72, n.13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 30.12.87, n. 34.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Cons. Armenise e Di Cagno -)

ART. 2

1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Cons. Armenise e Di Cagno -)



ART. 3

1. L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.
2. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione "una tantum".
(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Cons. Armenise e Di Cagno -)

ART. 4

1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinati presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap. 001020 "Spese per indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza (art. 1 L.R. 30.12.87, n. 34)", di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con L.R. 19.6.1993, n. 9.
2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.
(approvato all'unanimità - sono assenti dall'Aula i Cons. Armenise e Di Cagno -)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)